

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 19729/12988	
	STATUTO	
	Articolo 1	
	<i>Natura, denominazione e sede</i>	
	1. E' costituita la "Fondazione Severino Ente del Terzo	
	Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Severino ETS"	
	come persona giuridica di diritto privato ai sensi	
	dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto	
	Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Essa è dotata di	
	autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione ha	
	l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia	
	segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la	
	locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".	
	2. La Fondazione ha sede legale in Roma. Il Consiglio	
	Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, in	
	Italia e all'estero.	
	Articolo 2	
	<i>Fondatori</i>	
	1. E' Fondatore la Prof.ssa Paola Severino nata a Napoli il	
	22 ottobre 1948.	
	2. Per decisione del Fondatore ovvero, se esistente, del	
	Collegio dei Fondatori, possono divenire Fondatori	
	Successivi, per atto tra vivi o mortis causa, le persone	
	giuridiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del	
	Decreto Legislativo n. 117/2017, e quelle fisiche che,	

	rispondendo all’invito del Fondatore o previo suo	
	gradimento, facciano donazioni per il raggiungimento delle	
	finalità della Fondazione destinate ad incremento del fondo	
	patrimoniale e/o delle risorse disponibili per la gestione,	
	nella misura indicata dal Fondatore, ovvero si impegnino con	
	significativa continuità a svolgere attività nell'interesse	
	della Fondazione e siano disposte ad assumere cariche di	
	alta responsabilità nella gestione e nella amministrazione	
	della Fondazione. I Fondatori Successivi sono in carica a	
	vita.	
	Articolo 3	
	<i>Finalità e Attività</i>	
	La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più	
	attività di interesse generale in forma di azione	
	volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o	
	servizi, di produzione o scambio di beni o servizi.	
	In particolare, la Fondazione intende tutelare i diritti	
	civili dell'uomo ed il rispetto della sua dignità di	
	persona, con interventi finalizzati a contrastare le	
	disuguaglianze, a garantire il diritto di difesa in giudizio	
	a soggetti svantaggiati e a favorire la salvaguardia del	
	patrimonio culturale.	
	A tal fine, la Fondazione ha per oggetto lo svolgimento	

	delle seguenti attività di interesse generale:	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali,	
	con particolare attenzione a quelli delle persone	
	detenute, e promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, di cui alla lettera w)	
	dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- formazione universitaria e post-universitaria, di cui	
	alla lettera g) dell'art. 5 del Decreto Legislativo n.	
	117/2017;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale, di cui alla lettera f) dell'art. 5 del Decreto	
	Legislativo n. 117/2017;	
	- promozione della cultura della legalità, di cui alla	
	lettera v) dell'art. 5 del Decreto Legislativo n.	
	117/2017;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché	
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Decreto	
	Legislativo n. 117/2017;	
	- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale, di cui alla lettera u) dell'art. 5	
	del Decreto Legislativo n. 117/2017.	
	A titolo esemplificativo, per il perseguimento delle	
	predette finalità, la Fondazione potrà:	

	- svolgere attività di formazione e di rieducazione di	
	persone detenute;	
	- istituire ed assegnare borse di studio in favore di	
	soggetti meritevoli, con criteri e modalità da stabilirsi	
	anche in accordo con l'eventuale terzo finanziatore;	
	- erogare assistenza legale pro bono a soggetti	
	svantaggiati;	
	- sostenere il costo delle spese legali per i procedimenti	
	giudiziari in cui sono coinvolti soggetti svantaggiati;	
	- organizzare convegni, dibattiti, incontri, eventi,	
	dedicati alle predette finalità perseguite dalla	
	Fondazione ed in particolare finalizzati alla diffusione	
	delle informazioni sui molteplici vantaggi derivanti dal	
	formare e offrire lavoro a soggetti detenuti o ex	
	detenuti;	
	- realizzare progetti di supporto alle persone in	
	condizioni di svantaggio;	
	- organizzare, partecipare e promuovere progetti,	
	iniziative, laboratori, gruppi di studio, dedicati alla	
	valorizzazione ed alla tutela del patrimonio culturale;	
	- promuovere iniziative proprie e collaborare a iniziative	
	e programmi di soggetti terzi che condividano le stesse	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	nei medesimi ambiti di attività della Fondazione;	
	- stipulare accordi o convenzioni per l'affidamento a terzi	

	delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo	
	statutario;	
	- partecipare a istituzioni od organizzazioni nazionali e	
	internazionali, ove la partecipazione a dette istituzioni	
	sia funzionale alla realizzazione dello scopo statutario.	
	La Fondazione può, sia in via autonoma sia a seguito di	
	significative contribuzioni di terzi destinate a tal fine,	
	istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, fondi	
	per specifiche finalità dotate di autonomia contabile e	
	organizzativa, ferma restando la generale responsabilità	
	patrimoniale della Fondazione.	
	In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà	
	svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse	
	generale previamente individuate che costituiscono il suo	
	oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti	
	ai sensi dell'art. 6, primo comma, del Decreto Legislativo	
	n. 117/2017.	
	La Fondazione, per finanziare le proprie attività di	
	interesse generale, potrà altresì svolgere attività di	
	raccolta fondi, in conformità e nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	Articolo 4	
	<i>Fondo Patrimonio e Risorse Disponibili per la gestione</i>	
	1. Il Fondo Patrimoniale è costituito:	
	a) dal fondo di dotazione iniziale di euro 30.000,00	

	(trentamila/00);	
	b) dalle donazioni dei Fondatori Successivi di cui	
	all'articolo 2, comma 2;	
	c) dalle donazioni di qualsiasi entità date in conto	
	patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che non assumano	
	la qualità di Fondatori;	
	d) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi	
	dal Consiglio Direttivo.	
	2. Sono Risorse Disponibili per la gestione d'esercizio:	
	a) gli apporti e le elargizioni non specificatamente	
	destinate ad incremento del fondo patrimoniale;	
	b) i frutti dell'investimento patrimoniale;	
	c) i contributi pubblici e le liberalità private,	
	espressamente destinate alle attività di esercizio;	
	d) i contributi dei Sostenitori Istituzionali di cui al	
	successivo art. 13;	
	e) i proventi delle attività economiche e finanziarie,	
	svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione, con	
	le modalità ed i limiti stabiliti dalla Legge;	
	f) le risorse provenienti, a qualsiasi titolo, da qualunque	
	altra fonte.	
	3. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio	
	patrimonio e di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione	
	per lo svolgimento delle attività di interesse generale	
	previamente individuate per perseguire finalità civiche,	

	solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di	
	distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori,	
	lavoratori, collaboratori, ai membri del Consiglio	
	Direttivo, ed altri componenti degli organi della	
	Fondazione, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o	
	riserve comunque denominate.	
	Articolo 5	
	<i>Organi</i>	
	1. Sono organi della Fondazione:	
	- il Fondatore ovvero il Collegio dei Fondatori, ove	
	esistente;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	- il Comitato Scientifico, ove istituito;	
	- l'Organo di controllo;	
	- il Revisore legale dei conti, ove nominato per obbligo di	
	Legge o per volontà del Fondatore o del Collegio dei	
	Fondatori.	
	Articolo 6	
	<i>Il Fondatore o il Collegio dei Fondatori</i>	
	1. Fondatore è la Prof.ssa Paola Severino, a vita.	
	L'eventuale Collegio dei Fondatori è costituito dalla	
	Prof.ssa Paola Severino, nonchè da coloro che dovessero	
	divenire, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, Fondatori	
	Successivi, a vita.	

	2. Presidente del Collegio dei Fondatori è la Prof.ssa Paola	
	Severino. Successivamente alla sua presidenza, il nuovo	
	Presidente viene eletto dai membri del Collegio dei	
	Fondatori stesso, rimane in carica cinque anni ed è	
	rieleggibile.	
	Il Collegio dei Fondatori effettua cooptazioni ai fini della	
	conservazione della propria funzione.	
	3. Il Fondatore o, se esistente, il Collegio dei Fondatori,	
	ha i seguenti compiti:	
	a) nomina e revoca i membri elettivi del Consiglio Direttivo;	
	b) nomina e revoca l'Organo di Controllo;	
	c) nomina e revoca il Revisore legale, al verificarsi delle	
	condizioni previste dalla normativa applicabile o per	
	opzione;	
	d) definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e	
	scientifici della Fondazione e ne verifica l'attuazione;	
	e) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo a terzi in	
	conformità al disposto di cui all'articolo 2.2;	
	f) delibera le modificazioni dello Statuto;	
	g) approva eventuali regolamenti la cui emanazione sia	
	ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e	
	l'attività della Fondazione;	
	h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo	
	scioglimento e la liquidazione della Fondazione.	
	4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta	

	all'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal	
	Presidente, o su richiesta scritta della maggioranza dei	
	membri. L'avviso di convocazione con l'indicazione	
	dell'Ordine del Giorno, la data e l'ora fissata per	
	l'adunanza deve essere inviato, oltre che ai membri del	
	Collegio dei Fondatori, ai membri del Consiglio Direttivo ed	
	all'Organo di Controllo per raccomandata, e-mail o posta	
	certificata almeno cinque giorni prima della riunione. Nei	
	casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 (quarantotto)	
	ore. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei membri e delibera	
	validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità di	
	voti, prevale il voto del Presidente. E' ammessa la	
	possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di	
	sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento.	
	In tal caso dovrà essere consentito:	
	- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti;	
	- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	far constare e proclamare i risultati della votazione;	
	- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	

	discussione e alla votazione simultanea con possibilità di	
	ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.	
	Articolo 7	
	<i>Consiglio Direttivo</i>	
	1. Il Consiglio Direttivo della Fondazione è composto da un	
	numero variabile di membri da 3 (tre) a 7 (sette), compreso	
	il Presidente, nominati dal Fondatore ovvero, se esistente,	
	dal Collegio dei Fondatori. Fanno parte del Consiglio	
	Direttivo, permanentemente e con pienezza di diritti, il	
	Fondatore e un altro membro del Collegio dei Fondatori, ove	
	presente, nominato dal Collegio stesso.	
	I Consiglieri nominati durano in carica cinque anni e	
	comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo	
	relativo al quinto esercizio della carica, salvo revoca da	
	parte dei soggetti che li hanno nominati e sono	
	rieleggibili. Qualora uno o più componenti venissero a	
	mancare per qualsiasi motivo, il Fondatore o il Collegio dei	
	Fondatori provvede tempestivamente alla loro sostituzione	
	per assicurare la funzionalità e la continuità del Consiglio	
	Direttivo.	
	2. Il Consiglio Direttivo, ove ritenuto opportuno, nomina il	
	Segretario ed il Tesoriere anche tra i propri membri.	
	Il Segretario, ove nominato, ha il compito di redigere i	
	processi verbali delle adunanze degli organi della	
	Fondazione che devono essere trascritti in appositi registri.	

	In caso di assenza il Segretario è sostituito da persona	
	designata da chi presiede l'adunanza.	
	Il Segretario svolge ogni altro compito, anche relativo alla	
	organizzazione generale della struttura della Fondazione,	
	che gli venga affidato dal Presidente o dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Il Tesoriere, ove nominato, è il responsabile della gestione	
	finanziaria della Fondazione, nonchè della tenuta dei libri	
	contabili, con ogni altro compito connesso con tali attività.	
	Il Tesoriere, con l'assistenza del Segretario, ove nominato,	
	predispone su invito del Consiglio Direttivo il progetto di	
	bilancio consuntivo.	
	3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte	
	l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal	
	Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei	
	Consiglieri o del Collegio dei Fondatori.	
	L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del	
	Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere	
	inviato ai Consiglieri ed all'Organo di Controllo per	
	raccomandata, e-mail o posta certificata almeno cinque	
	giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale	
	termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore.	
	4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera	
	validamente a maggioranza dei votanti. In caso di parità	

	prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.	
	5. E' ammessa la possibilità di intervento a distanza con le	
	stesse modalità più sopra previste per il Collegio dei	
	Fondatori.	
	Articolo 8	
	<i>Competenze e poteri del Consiglio Direttivo</i>	
	1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o	
	dallo Statuto ad altri organi. Il Consiglio Direttivo opera	
	con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti per	
	salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.	
	2. In particolare, il Consiglio:	
	- approva, ove ritenuto utile, nel mese di novembre di ogni	
	anno, il piano delle attività da svolgere nell'anno	
	successivo con relativi stanziamenti corredato da una	
	relazione illustrativa;	
	- redige e approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile	
	di ogni anno;	
	- redige e approva il bilancio previsionale per l'esercizio	
	successivo entro il 31 dicembre;	
	- redige e approva il bilancio sociale entro il 30 aprile di	
	ogni anno, ove ne ricorrano i presupposti di Legge o sia	
	predisposto per opzione;	
	- delibera in merito all'adesione della Fondazione a	

	programmi e progetti condivisi con altri enti pubblici o	
	privati, nazionali o internazionali, ne stabilisce la	
	portata e la misura dell'impegno finanziario;	
	- delibera l'accettazione dei contributi, delle liberalità,	
	delle donazioni, dei lasciti di somme di denaro, beni mobili	
	e immobili;	
	- delibera gli acquisti di beni mobili, immobili necessari	
	per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	- delibera in merito al riconoscimento della qualifica di	
	Sostenitore Istituzionale su espressa richiesta dei soggetti	
	interessati, o sollecitandone l'adesione, e sulla decadenza	
	dei Sostenitori Istituzionali previamente ammessi;	
	- determina, ogni tre anni, la misura minima del contributo	
	annuale dei Sostenitori Istituzionali;	
	- dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri	
	di convenienza e sicurezza di investimento;	
	- delibera le attività della Fondazione, elaborate	
	eventualmente con la consulenza di esperti;	
	- dispone l'assunzione di personale dipendente,	
	determinandone mansioni e compensi;	
	- delibera criteri e disposizioni relativamente al	
	funzionamento interno;	
	- delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture	
	di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione	
	bancaria passiva necessaria o utile per il raggiungimento	

	delle finalità istituzionali e per il funzionamento della	
	Fondazione;	
	- delibera direttamente o autorizza il Presidente a	
	deliberare e revocare - congiuntamente o disgiuntamente -	
	procure speciali per singoli atti o categorie di atti	
	inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della	
	Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti,	
	fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali	
	procure;	
	- suggerisce o esprime parere sulle modificazioni dello	
	Statuto che vengono deliberate dal Fondatore o, se	
	esistente, dal Collegio dei Fondatori;	
	- delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla	
	gestione della Fondazione, ivi compresa la facoltà di	
	approvare tutti i regolamenti necessari per il corretto	
	funzionamento degli organi della Fondazione;	
	- delibera gli atti di disposizione dei beni mobili,	
	immobili, mobili registrati e dei titoli costituenti il	
	patrimonio della Fondazione.	
	3. Il Consiglio Direttivo delega il Presidente o un suo	
	componente per l'ordinaria gestione ovvero per ogni altro	
	specifico atto, con esclusione di quelli attribuiti ad altri	
	Organi dal presente statuto.	
	4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	

	ai terzi spetta al Presidente della Fondazione. La suddetta	
	rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì	
	alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 9	
	<i>Il Presidente del Consiglio Direttivo</i>	
	1. Il Presidente della Fondazione è il Fondatore ovvero il	
	Presidente del Collegio dei Fondatori.	
	La carica è ricoperta a vita dalla Prof.ssa Paola Severino.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza anche processuale	
	della Fondazione.	
	2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo fissando	
	l'ordine del giorno delle riunioni e lo presiede.	
	3. Le funzioni del Presidente - in caso di sua assenza o	
	impedimento - sono esercitate dal più anziano dei	
	Consiglieri, ovvero dal Consigliere a ciò delegato dal	
	Presidente.	
	Articolo 10	
	<i>Comitato Scientifico</i>	
	1. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può dar	
	vita ad un Comitato Scientifico del quale faranno parte	
	personalità di altissima competenza nei settori di	
	intervento della Fondazione, che sarà composto fino ad un	
	massimo di 10 (dieci) membri. Esso sarà presieduto dal	
	Presidente del Consiglio Direttivo e durerà in carica tre	

	anni.	
	Il Comitato Scientifico potrà stabilire di svolgere la	
	propria attività anche dando vita a specifiche sezioni in	
	relazione a singoli progetti.	
	2. Il Comitato ha compiti di consulenza scientifica; si	
	esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio	
	Direttivo sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per	
	lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la	
	eventuale apertura di nuove linee di attività; esprime	
	suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati	
	derivanti dalle attività della Fondazione.	
	Articolo 11	
	<i>Organo di Controllo</i>	
	L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito	
	dal Fondatore o dal Collegio dei Fondatori all'atto di	
	nomina, da un Controllore unico o da un Collegio di tre	
	componenti. In tal ultimo caso, il Collegio medesimo	
	attribuisce ad uno di loro, a maggioranza, la carica di	
	Presidente.	
	I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti	
	tra le seguenti categorie di soggetti:	
	- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure	
	- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine	
	dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,	
	all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure	

	- un soggetto avente la qualifica di professore universitario	
	di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e	
	scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio	
	consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua	
	carica.	
	I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.	
	L'Organo di Controllo:	
	- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e del	
	presente Statuto;	
	- vigila sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione;	
	- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno	
	2001, n. 231, qualora applicabili;	
	- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con	
	particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 , 6,	
	7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017;	
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali;	

	- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo.	
	Qualora il Fondatore o il Collegio dei Fondatori attribuisca	
	all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti,	
	tutti i membri del Collegio, o il solo in caso di organo	
	monocratico, devono essere iscritti al Registro dei Revisori	
	Legali.	
	L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta	
	richiesta da uno dei membri del Collegio.	
	L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del	
	Giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere	
	inviato ai membri dell'Organo di Controllo per raccomandata,	
	e-mail o posta certificata almeno cinque giorni prima della	
	riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48	
	(quarantotto) ore.	
	L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano	
	presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque	
	validamente costituito, anche in assenza delle suddette	
	formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	membri del Collegio. Le riunioni sono presiedute dal	
	Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o	
	rinuncia, dal membro del Collegio dei più anziano d'età.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei membri del Collegio. In caso di parità di	

	voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono	
	ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.	
	Le riunioni possono svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati.	
	Articolo 12	
	<i>Revisione legale dei conti</i>	
	Al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa	
	applicabile, oppure per volontà del Fondatore o del Collegio	
	dei Fondatori, qualora tale funzione non sia attribuita	
	all’Organo di controllo, la revisione legale sarà affidata	
	ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di	
	revisione legale iscritti nell’apposito registro.	
	Articolo 13	
	<i>Comitato dei Sostenitori Istituzionali</i>	
	Il Comitato dei Sostenitori Istituzionali è costituito dai	
	soggetti ai quali è stata riconosciuta la qualifica di	
	Sostenitori Istituzionali con delibera del Consiglio	
	Direttivo.	
	Sono Sostenitori Istituzionali le persone fisiche e le	
	persone giuridiche di alto profilo ed esperienza in campo	
	sociale, economico e culturale che, condividendo i valori e	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	perseguite dalla Fondazione, supportino in maniera concreta	
	le attività di interesse generale dalla stessa esercitate	

	tramite l'erogazione di contributi in misura non inferiore a	
	quella minima determinata dal Consiglio Direttivo.	
	La qualifica di Sostenitore Istituzionale si perde per	
	rinuncia o per decadenza. La rinuncia deve essere comunicata	
	per iscritto al Consiglio Direttivo con modalità che ne	
	assicurino la ricezione ed è efficace dal momento in cui	
	viene ricevuta. La decadenza è dichiarata dal Consiglio	
	Direttivo per giustificati motivi e, comunque, in caso di	
	mancato versamento dei contributi annuali in denaro.	
	Il Comitato dei Sostenitori Istituzionali ha funzioni	
	consultive e propositive per il Consiglio Direttivo. In	
	particolare, sottopone al Consiglio Direttivo idee	
	progettuali, formula pareri non vincolanti sulle tematiche	
	ad esso sottoposte e partecipa alla valutazione dei	
	risultati conseguiti attraverso le iniziative realizzate	
	dalla Fondazione.	
	Il Comitato dei Sostenitori Istituzionali è convocato	
	ogniqualevolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno	
	e/o necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo	
	dei suoi componenti, con avviso trasmesso per raccomandata,	
	e-mail o posta certificata almeno cinque giorni prima della	
	riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48	
	(quarantotto) ore.	
	Le riunioni del Comitato dei Sostenitori Istituzionali	
	possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo	

	di idonei sistemi di audio, video o teleconferenza, purché	
	siano rispettate le condizioni statutariamente previste per	
	le adunanze del Consiglio Direttivo, a cui si rimanda. Le	
	delibere del Comitato dei Sostenitori sono assunte a	
	maggioranza dei presenti.	
	Alle riunioni del Comitato dei Sostenitori Istituzionali	
	partecipa almeno un membro del Consiglio Direttivo, senza	
	diritto di voto, coordinando la discussione e le procedure	
	di delibera.	
	Articolo 14	
	<i>Remunerazione e decorrenza delle cariche</i>	
	1. Ad eccezione di quanto indicato al punto 2. del presente	
	articolo, tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo	
	la normativa applicabile.	
	2. L'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti hanno	
	diritto ad un emolumento sulla base delle tariffe	
	professionali o delle previsioni di Legge. L'emolumento è	
	rinunciabile.	
	Articolo 15	
	<i>Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della</i>	
	<i>Fondazione</i>	
	1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Fondatore	
	ovvero, se esistente, dal Collegio dei Fondatori.	
	2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.	

3.	La Fondazione si estingue se lo scopo della stessa	
	diviene impossibile o se il patrimonio diviene	
	insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di	
	estinzione previste dalla legge.	
4.	In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il	
	patrimonio residuo sarà destinato - sulla base della	
	decisione del Fondatore ovvero, se esistente, del Collegio	
	dei Fondatori, previo parere positivo dell'Ufficio del	
	Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo	
	settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.	
5.	Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il	
	Consiglio Direttivo nomina un Liquidatore che può essere	
	scelto anche tra i membri del Consiglio Direttivo a quel	
	momento in carica.	
	Articolo 16	
	Esercizio finanziario	
1.	L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1°	
	gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
2.	Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio	
	consuntivo, approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e	
	depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore.	
3.	Ove ne ricorrano i presupposti di Legge, o per opzione,	

per ogni esercizio è predisposto anche il bilancio sociale.

Articolo 17

Disposizioni varie, transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente

Statuto si applica quanto previsto dal Codice del Terzo

Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.ti: Paola SEVERINO

Lorenzo LORI, Teste

Roberta FRATINI, Teste

Salvatore MARICONDA, Notaio